

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sui prodotti stupefacenti

(Del 18 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 69, 69 bis e 64 bis della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1968 ¹,

decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 1951 ² sui prodotti stupefacenti è modificata e completata come segue:

Art. 2, cpv. 2

Concerne unicamente il testo tedesco

Art. 3, cpv. 2 e 3 (nuovo)

² In esecuzione delle decisioni prese dalle organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) e delle raccomandazioni da esse dedotte dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera, il Consiglio federale ha facoltà di escludere gli stupefacenti enumerati nell'articolo 2, capoverso 1, da una parte delle misure di controllo stabilite dalla presente legge oppure, per determinate concentrazioni o quantità, da tutte le menzionate misure.

³ Il Consiglio federale può delegare al Servizio federale dell'igiene pubblica le facoltà di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 4, cpv. 1

¹ Le ditte e le persone che intendono coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stupefacenti o che intendono fabbricare e preparare

¹ FF 1968 I, 489.

² RU 1952, 245 (A IX D 3).

stupefacenti o farne commercio devono ottenere un permesso dell'autorità cantonale competente.

Art. 6, cpv. 1

¹ Conformemente alle convenzioni internazionali in materia, ratificate dalla Confederazione, il Consiglio federale è autorizzato a vietare o limitare ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi o di canapa per estrarne stupefacenti, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la detenzione di determinati stupefacenti.

Art. 7, cpv. 1

¹ Le sostanze e i preparati che non sono stupefacenti nel senso dell'articolo 2, ma che hanno, di fatto o presumibilmente, un effetto analogo, possono essere fabbricati, importati, depositati, esportati, usati o smerciati solamente con il consenso espresso del Servizio federale dell'igiene pubblica e alle condizioni da esso stabilite.

Art. 9, cpv. 2, lett. b, abrogata

Art. 9, cpv. 2 bis (nuovo)

^{2 bis} L'autorità cantonale competente, consultato il Servizio federale dell'igiene pubblica, può autorizzare i medici, dentisti, veterinari e tenutari d'una farmacia pubblica od ospedaliera, che non siano abilitati ad esercitare liberamente la professione su tutto il territorio nazionale, secondo l'articolo 1 della legge federale 19 dicembre 1877 per l'esercizio delle arti salutari, ma ai quali essa, sulla base d'un diploma diverso da quello federale, abbia rilasciato il permesso di praticare sotto la loro responsabilità, a procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti giustificati dall'esercizio regolamentare della professione. Sono riservate le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensa diretta da parte dei medici e dei veterinari.

Art. 14, cpv. 2

² Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stupefacenti ed a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.

3 bis Organizzazioni (nuovo capitolo)

Art. 14 bis (nuovo)

¹ Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

² Il Consiglio federale può revocare il permesso per un tempo determinato o in modo definitivo, qualora circostanze speciali lo esigano.

Art. 17, cpv. 1, 3 e 5 (nuovi)

¹ Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in conformità degli articoli 4 e 14, capoverso 2, devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.

³ Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarne stupefacenti, a fabbricare od a preparare stupefacenti devono inoltre informare trimestralmente il Servizio federale dell'igiene pubblica su la superficie delle loro colture, la natura ed i quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati o preparati.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla detenzione e designazione degli stupefacenti, sulla propaganda in merito e sulle indicazioni figuranti nei prospetti d'imballaggio.

Art. 18, cpv. 1

¹ Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.

Art. 19, n. 1

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, offre, mette in commercio, distribuisce, compera o acquista in altro modo, vende, negozia per terzi, procura, prescrive o comunque cede stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, spedisce, transità, deposita, trasporta, importa o esporta stupefacenti,

chiunque fa preparativi a questi scopi,

chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento,

chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, immagazzina, esporta, utilizza o mette in commercio sostanze o preparati, di cui all'articolo 7, figuranti nell'elenco compilato dal Servizio federale dell'igiene pubblica,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a trentamila franchi. Se il colpevole ha agito per lucro, è punito, nei casi gravi, con la reclusione fino a cinque anni.

L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimente punito conformemente alle disposizioni della presente cifra, se l'atto è punibile anche nel Paese in cui è stato commesso.

Art. 25, cpv. 1

¹ Il giudice pronuncia la confisca degli stupefacenti, delle sostanze, dei preparati e del materiale che hanno servito o avrebbero dovuto servire a commettere un'infrazione nel senso degli articoli dal 19 al 22 o che ne sono il risultato, anche qualora nessuna persona determinata possa essere perseguita o condannata. Il giudice può ordinare che il ricavo della vendita degli stupefacenti, delle sostanze, dei preparati e del materiale confiscati sia restituito al loro proprietario in tutto o in parte, secondo il grado di colpevolezza.

Art. 29

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione è l'ufficio centrale incaricato di reprimere il traffico illegale di stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e della prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le autorità d'altri Stati nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni della presente legge ed a facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con i servizi interessati dell'Amministrazione federale (Servizio dell'igiene pubblica, Divisione di polizia, Direzione generale delle dogane, Direzione generale delle poste, dei telefoni e dei telegrafi), con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale-INTERPOL.

² All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in processi penali riguardanti stupefacenti, si applicano le disposizioni della legge federale sulla procedura penale.

³ I Cantoni sono tenuti a segnalare in tempo all'Ufficio centrale qualsiasi perseguimento penale iniziato allo scopo di reprimere un'infrazione alla presente legge.

⁴ È riservato il diritto del Procuratore generale della Confederazione di ordinare delle indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Questo diritto è dato pure per l'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

Art. 31, cpv. 3 (nuovo)

³ Nel rilasciare permessi a organizzazioni, nel senso dell'articolo 14 bis, il Consiglio federale statuisce, caso per caso, le disposizioni precisanti i poteri accordati, le condizioni da riempire ed il modo del controllo. Se occorre, esso può adottare, regolamentando il controllo, prescrizioni deroganti alla legge.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sulla organizzazione giudiziaria

(Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965,¹

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 1943² sulla organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Capo primo

Organizzazione del Tribunale federale

Art. 1, cpv. 1

¹ Il Tribunale federale si compone di 26 a 30 giudici e di 12 a 15 supplenti.

Art. 12, cpv. 1, lett. a

a. La Corte di diritto pubblico e di diritto amministrativo, comprendente la Camera di diritto pubblico, la quale giudica le cause di diritto pubblico, e la Camera di diritto amministrativo, la quale giudica le cause di diritto amministrativo, in quanto le stesse non incombono in virtù del

¹ FF 1965 II, 1029.

² CS 3, 499 (A VII A).

regolamento a un'altra Corte o, in virtù degli articoli 122 e seguenti, al Tribunale federale delle assicurazioni;

Art. 15, cpv. 3

³ La Camera di diritto amministrativo giudica nella composizione di cinque membri, in quanto si tratti di questioni di principio importanti per la giurisprudenza del Tribunale o dell'amministrazione o di cause di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a 8000 franchi; altrimenti, essa giudica nella composizione di tre membri. È riservato l'articolo 109.

Art. 17

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, i dibattimenti davanti al Tribunale federale e alle sue sezioni come pure le deliberazioni e le votazioni sono pubblici: è fatta eccezione per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in quanto si tratti di affari disciplinari, della Camera di diritto amministrativo.

² In materia d'imposte, soltanto le parti e i loro rappresentanti possono assistere al dibattito, alle deliberazioni e alle votazioni.

³ Il Tribunale può ordinare che il dibattito si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Art. 22, cpv. 1, lett. c

abrogato

Art. 34, cpv. 1

¹ I termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono:

- a. dal 7^o giorno precedente al 7^o giorno successivo alla Pasqua;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 1^o gennaio incluso.

c. Sospensione dei termini

Art. 54, cpv. 1

¹ L'atto di ricorso per riforma dev'essere depositato presso l'autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta... (*rimanente invariato*).

Art. 61, cpv. 1

¹ L'atto di ricorso è comunicato alla parte contro la quale è diretto; questa ha il diritto di rispondervi in modo conciso entro trenta giorni... (*rimanente invariato*).

Art. 69, cpv. 1 e 2

¹ L'atto di ricorso deve essere depositato presso l'autorità che ha emanato la decisione, entro trenta giorni dalla comunicazione... (*rimanente invariato*).

² Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi scritti della decisione, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

Art. 83, lett. b

b. le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni quando un Governo cantonale invoca il suo giudizio;

TITOLO QUINTO

Della giurisdizione amministrativa del Tribunale federale

Capo primo

Del ricorso di diritto amministrativo

Art. 97

I. Norma
fondamentale

¹ Il Tribunale federale giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa.

² Alla decisione è assimilato l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.

Art. 98

II. Istanze
inferiori

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47, capoversi da 2 a 4, della legge federale sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

a. del Consiglio federale concernenti il rapporto di servizio

del personale federale, in quanto il diritto federale preveda che il Consiglio federale decide come autorità di prima istanza;

- b. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale;
- c. dei servizi, degli istituti o delle aziende dell'amministrazione federale dipendenti dai Dipartimenti e dalla Cancelleria federale, che giudicano su ricorso o su opposizione, purché non sia prima competente una commissione federale di ricorso; se giudicano come prima istanza, il ricorso è ammissibile direttamente, in quanto il diritto federale lo preveda contro queste decisioni;
- d. delle ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi, in quanto il diritto federale non preveda dapprima il ricorso o l'azione a un'istanza nel senso delle lettere b, c o g;
- e. delle commissioni federali di ricorso o di arbitrato, compresi i tribunali arbitrali istituiti in virtù di contratti di diritto pubblico nel senso dell'articolo 116, lettera b;
- f. di altre commissioni federali, in quanto il diritto federale preveda contro le loro decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo;
- g. delle ultime istanze cantonali, in quanto il diritto federale non preveda contro le loro decisioni dapprima il ricorso a una istanza inferiore nel senso delle lettere da b a f;
- h. di altre autorità od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione e in quanto il diritto federale preveda contro queste decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 99

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile III. Inammissibilità del ricorso
contro:

- a. le decisioni di approvazione degli atti legislativi;
- b. le decisioni sulle tariffe, salvo in materia di assicurazioni private e di riscossione dei diritti d'autore;
- c. le decisioni concernenti i piani, in quanto non siano state emanate su opposizione contro espropriazioni o rilottizzazioni;
- d. il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contemporanee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni;

1. per l'oggetto della decisione

- e. il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire e di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli;
- f. le decisioni sul risultato degli esami di professione o di maestro o di altri esami di capacità;
- g. le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute;
- h. l'assegnazione o il rifiuto di sussidi, crediti, garanzie, indennità e altre liberalità di diritto pubblico, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

Art. 100

2. per la materia

Il ricorso di diritto amministrativo non è, inoltre, ammissibile contro:

- a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri;
- b. in materia di polizia degli stranieri:
 - 1. il rifiuto, la limitazione e il divieto d'entrata;
 - 2. le decisioni sul diritto d'asilo;
 - 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto;
 - 4. l'espulsione fondata sull'art. 70 della Costituzione federale e il rinvio;
- c. in materia di cittadinanza svizzera:
 - la concessione o il rifiuto della naturalizzazione ordinaria;
- d. in materia di difesa nazionale, militare o civile:
 - 1. le decisioni in affari di carattere non pecuniario concernenti il servizio militare e il servizio della protezione civile;
 - 2. le decisioni degli organi di stima nel senso dell'articolo 46, lettera c, della legge federale sulla procedura amministrativa;
 - 3. le decisioni sulla protezione degli impianti militari e contro le misure prese nell'esercizio della sorveglianza degli sbarramenti;
- e. in materia di rapporto di servizio del personale federale:
 - 1. le decisioni sulla istituzione del rapporto di servizio e sulla promozione;
 - 2. gli ordini di servizio;

3. il trasferimento non disciplinare nel servizio o l'assegnazione di un'altra occupazione, se l'obbligo di conformarsi è previsto nelle condizioni di nomina;
 4. le pene disciplinari dell'ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione dall'ufficio sino a cinque giorni;
 5. le decisioni in tutti gli affari di carattere non pecuniario concernenti il personale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
- f. le decisioni in materia di procedimento penale e di estradizione, salvo il rifiuto di autorizzare il procedimento penale contro agenti della Confederazione;
 - g. le decisioni in materia di vigilanza sulle autorità di tutela;
 - h. in materia di dazi:
 - le decisioni sulla loro imposizione, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso;
 - i. in materia di brevetti d'invenzione:
 - le decisioni nell'ambito dell'esame preventivo;
 - k. in materia di scuole:
 - il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati svizzeri di maturità;
 - l. in materia di circolazione stradale:
 1. le misure disciplinanti la circolazione secondo le condizioni locali;
 2. le decisioni sulla classificazione dei veicoli;
 3. le decisioni disapprovanti la costruzione o l'equipaggiamento dei veicoli a motore.

Art. 101

Il ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno ammissibile contro: 3. per la natura procedurale della decisione

- a. le decisioni incidentali e le decisioni su ricorso per denegata o ritardata giustizia, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro la decisione finale;
- b. le decisioni sulle spese processuali e ripetibili, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel merito;
- c. le misure esecutive di una decisione;
- d. le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, salvo la revoca delle decisioni attributive di vantaggi

nel senso degli articoli 99, lettere da *c a f e h*, e 100, lettera *b*, numero 3, lettere *c e e*, numero 1, lettere *k e l*.

Art. 102

4. Sussidiarietà del ricorso di diritto ammi- nistrativo

Per il rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile se è data la possibilità:

- a.* dell'azione di diritto amministrativo, conformemente all'articolo 116, o di ogni altra azione o ricorso davanti al Tribunale federale, salvo il ricorso di diritto pubblico;
- b.* del ricorso o dell'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente agli articoli 128 e seguenti;
- c.* del ricorso al Consiglio federale, conformemente all'articolo 73, capoverso 1, lettere *a o b*, della legge federale sulla procedura amministrativa;
- d.* di ogni altro ricorso o opposizione preliminari.

Art. 103

IV. Procedura 1. Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

- a.* chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
- b.* il Dipartimento competente o, se è previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'amministrazione federale contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione arbitrale federale, dell'ultima istanza cantonale o di un'istanza inferiore nel senso dell'articolo 98, lettera *h*; queste devono comunicare senza indugio e gratuitamente alle autorità federali, aventi il diritto di ricorrere, tutte le decisioni, contro le quali il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile;
- c.* ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere.

Art. 104

2. Motivi di ricorso

Mediante il ricorso, il ricorrente può far valere:

- a.* la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento;
- b.* l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, riservato l'articolo 105, capoverso 2;

c. l'inadeguatezza:

1. di decisioni di prima istanza, comprese le decisioni su opposizione, concernenti la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico;
2. di pene disciplinari contro agenti federali;
3. di altre decisioni, in quanto il diritto federale preveda il motivo della inadeguatezza.

Art. 105

¹ Il Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accertamenti di fatto. 3. Accertamenti di fatto

² L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l'istanza inferiore è un tribunale cantonale o una commissione di ricorso e i fatti non siano manifestamente inesatti o incompleti o non siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.

Art. 106

¹ Il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 4. Termine di ricorso
a. Principio

² Contro l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire una parte può interporre ricorso in ogni tempo.

Art. 107

¹ Il termine è reputato osservato anche quando il ricorso è indirizzato in tempo utile a un'autorità incompetente. b. Casi speciali

² L'autorità incompetente trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale.

³ Una notificazione irregolare, in particolare la mancata, incompleta o inesatta indicazione del rimedio giuridico, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.

Art. 108

¹ Il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari; deve esserlo almeno in tre esemplari, se il ricorso è diretto contro la decisione di una commissione federale di ricorso o di una commissione federale arbitrale, una decisione di un'ultima istanza cantonale o la decisione di un'autorità inferiore nel senso dell'articolo 98, lettera h. 5. Atto di ricorso

² Esso deve contenere le conclusioni, la loro motivazione, con indicazione dei mezzi di prova, e la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

³ Se gli allegati mancano o le conclusioni del ricorrente o la motivazione del ricorso non sono sufficientemente chiare e se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, un breve termine suppletivo è assegnato al ricorrente per rimediarsi, con la comminatoria d'inammissibilità.

Art. 109

6. Decisione dopo esame preliminare

La Camera o la Corte, nella composizione di tre membri, può all'unanimità, senza scambio di scritti e senza dibattimenti né deliberazione pubblica, non entrare nel merito di un ricorso manifestamente inammissibile o respingere un ricorso manifestamente infondato; la decisione è motivata sommariamente.

Art. 110

7. Scambio di scritti

¹ Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, il Tribunale federale lo comunica all'istanza inferiore e a eventuali controparti o interessati; se la decisione impugnata è stata presa da una commissione federale di ricorso, da una commissione federale arbitrale, da un'ultima istanza cantonale o da una istanza inferiore nel senso dell'articolo 98, lettera *h*, il Tribunale federale comunica il ricorso anche all'autorità amministrativa federale, che, in virtù dell'articolo 103, lettera *b*, avrebbe avuto il diritto di ricorrere.

² Nel contempo, esso assegna un termine per la risposta e invita l'istanza inferiore a produrre gli atti entro tale termine.

³ Esso invita l'ultima istanza cantonale a rispondere anche quando la decisione di questa istanza è stata dapprima giudicata su ricorso da un'autorità federale inferiore e che il ricorrente impugna con ricorso di diritto amministrativo la decisione di questa autorità.

⁴ Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 111

8. Effetto sospensivo

¹ Il ricorso contro una decisione, che obbliga a una prestazione pecuniaria, ha effetto sospensivo.

² Il ricorso contro un'altra decisione ha effetto sospensivo solo se il presidente della Camera o della sezione giudicante lo accorda, d'ufficio o su domanda di una parte; sono riservate le disposizioni contrarie del diritto federale.

Art. 112

¹ In caso di ricorso contro il licenziamento o il collocamento in posizione provvisoria inflitto disciplinarmente a un agente federale, il presidente della Camera giudicante ordina sempre un dibattimento con arringhe; la parola è data, oltre che al rappresentante del ricorrente, al ricorrente stesso se è presente.

9. Dibattimento

² In caso di ricorso contro altre decisioni, il presidente della Camera o della sezione giudicante può ordinare un dibattimento con arringhe.

³ Citando le parti, egli comunica loro che possono consultare gli atti prima del dibattimento e che questo non sarà rinviato nel caso della loro assenza ingiustificata.

Art. 113

Alla procedura sino alla sentenza sono, inoltre, applicabili¹⁰ per analogia gli articoli 94, 95 e 96, capoversi 2 e 3.

10. Altre norme di procedura

Art. 114

¹ Il Tribunale federale non può andare oltre i limiti delle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio, salvo in materia di contribuzioni pubbliche per violazione del diritto federale o per accertamento inesatto o incompleto dei fatti; esso non è vincolato dai motivi che le parti invocano.

11. Sentenza

² Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza; questa, se ha giudicato come istanza di ricorso, può rimandarla alla prima istanza.

³ Se reputa ingiustificato lo scioglimento disciplinare del rapporto di servizio di un agente federale, il Tribunale federale può, senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti, assegnare al ricorrente una equa indennità a carico della Confederazione, invece di annullare o modificare la decisione impugnata.

⁴ Il Tribunale federale comunica la sua sentenza alle parti e agli altri interessati invitati a rispondere al ricorso.

Art. 115

¹ La procedura di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle commissioni federali di stima è regolata dagli articoli da 104 a 109 della presente legge.

12. Disposizioni speciali di procedura per l'espropriazione

² Per il rimanente, sono applicabili gli articoli da 77 a 87 e 116 della legge federale del 20 giugno 1930¹ sull'espropriazione.

³ L'articolo 116 della legge sull'espropriazione è pure applicabile ai ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di altre autorità in materia d'espropriazione.

Capo secondo

Del Tribunale federale giurisdizione unica

Art. 116

I. Ammissibilità
dell'azione di
diritto amministrativo

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l'articolo 117, le azioni fondate sul diritto amministrativo della Confederazione concernenti:

- a. le prestazioni pecuniarie, derivanti dal rapporto di servizio compresa l'assicurazione, del personale federale;
- b. le prestazioni derivanti da contratti di diritto pubblico della Confederazione, dei suoi istituti o aziende e di organismi nel senso dell'articolo 98, lettera h, riservato il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dei tribunali arbitrali istituiti per contratto;
- c. le indennità non contrattuali;
- d. la ripartizione o la perequazione di vantaggi o di oneri;
- e. il versamento di liberalità accordate o la restituzione di liberalità versate e la devoluzione di altri vantaggi pecuniari di diritto pubblico acquisiti indebitamente;
- f. l'esenzione da contribuzioni cantonali;
- g. le contestazioni tra Confederazione e Cantoni, salvo sull'approvazione di atti legislativi, o tra Cantoni, se non sono menzionate nelle lettere da b a f;
- h. l'appartenenza ad organismi nel senso dell'articolo 98, lettera g;
- i. gli ostacoli alla libera concorrenza nel senso dell'articolo 22 della legge federale del 20 dicembre 1962² su i cartelli e le organizzazioni analoghe;
- k. altri affari, per i quali una legge federale preveda l'azione di diritto amministrativo.

¹ CS 4, 1145.

² RU 1964, 49.

Art. 117

L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando: II. Inammissibilità della azione di diritto amministrativo

- a. è data l'azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41, 42 o 83;
- b. è data l'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni;
- c. la trattazione della vertenza spetta a un'autorità nel senso dell'articolo 98, lettere da b a h; le decisioni di queste autorità sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo.

Art. 118

Il Tribunale federale giudica come istanza unica le altre contestazioni amministrative, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano, se sono di carattere pecuniario, un valore litigioso di 20.000 franchi almeno. III. Proroga di giurisdizione

Art. 119

¹ Il Dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa; le Ferrovie federali e l'azienda delle PTT sono rappresentate dalle loro direzioni generali. IV. Procedura
1. Rappresentanza della Confederazione

² Nelle contestazioni di carattere pecuniario, le autorità menzionate nel capoverso 1 possono delegare la rappresentanza all'Amministrazione federale delle finanze.

³ Se l'azione è presentata contro la Confederazione, senza che l'attore abbia chiesto il parere dell'autorità competente nel senso del capoverso 1, e questa riconosce in seguito la pretesa, è applicabile l'articolo 156, capoverso 6.

Art. 120

Nel rimanente, sono applicabili per analogia l'articolo 105, capoverso 1, e l'articolo 109 della presente legge, come pure gli articoli da 3 a 85 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947¹. 2. Disposizioni complementive di procedura

¹ RU 1948, 421.

Capo terzo

Delle contestazioni amministrative in materia cantonale

Art. 121

Le contestazioni amministrative in materia cantonale deferite al Tribunale federale in virtù dell'articolo 114 *bis*, capoverso 4, della Costituzione federale sono giudicate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale come giurisdizione di ricorso o giurisdizione unica nelle cause amministrative, salvo che l'Assemblea federale disponga diversamente.

TITOLO SESTO

Della giurisdizione disciplinare del Tribunale federale

Titolo e art. da 117 a 123

abrogati

TITOLO SETTIMO

Della giurisdizione amministrativa del Consiglio federale

Titolo e art. da 124 a 134

abrogati

TITOLO OTTAVO

Delle commissioni disciplinari

Titolo e art. 135

abrogati

TITOLO SESTO

Del Tribunale federale delle assicurazioni

Art. 122

Il Tribunale federale delle assicurazioni costituisce la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, organizzata in modo autonomo.

Art. 123

¹ Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 5 a 9 giudici e di 5 a 9 supplenti. 2. Composizione e nomina

² Gli articoli da 1, capoverso 2, a 5 sono applicabili per analogia alla nomina dei giudici e dei supplenti, l'articolo 6 alla nomina del presidente e del vicepresidente.

³ Il Tribunale federale delle assicurazioni nomina i suoi cancellieri e segretari; l'articolo 7 è applicabile per analogia.

Art. 124

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha la sua sede a Lucerna. 3. Sede

Art. 125

Nel rimanente, il Tribunale federale delle assicurazioni si organizza applicando per analogia gli articoli 8, 9, capoversi da 1 a 3 e 7, gli articoli 10, 11, 13, capoversi da 1 a 3 e 5, gli articoli 14, 15, capoverso 3, gli articoli da 16 a 18, 19, capoverso 2, gli articoli da 20 a 26 e 28; l'articolo 17, capoverso 2, è pure applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni e votazioni del Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto giudichi su prestazioni o premi d'assicurazione. 4. Disposizioni complementive
a. Applicabilità della presente legge

Art. 126

Le disposizioni di altri atti legislativi che regolano la posizione giuridica dei giudici e supplenti del Tribunale federale, dei suoi cancellieri, dei suoi segretari e delle altre persone al suo servizio, sono applicabili per analogia alle corrispondenti persone al servizio del Tribunale federale delle assicurazioni; rimangono riservate le disposizioni speciali sull'onorario del suo presidente. b. Applicabilità di altri atti legislativi

Art. 127

¹ Due membri del Tribunale federale delle assicurazioni, che quest'ultimo designa per un periodo di due anni civili, partecipano alternativamente agli affari della Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale, in quanto essa decida nella composizione di cinque giudici. c. Relazioni con il Tribunale federale

² L'articolo 16 è pure applicabile alle relazioni tra il Tribunale federale delle assicurazioni e il Tribunale federale.

³ Il Tribunale federale delle assicurazioni e la Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale o i loro presidenti procedono periodicamente ad uno scambio di opinioni su altri quesiti di loro comune interesse.

⁴ Inoltre, i due tribunali si comunicano vicendevolmente e senza ritardo le sentenze su questioni giuridiche di loro comune interesse ch'essi determinano in reciproco accordo.

⁵ Il Tribunale federale delle assicurazioni pubblica le sue sentenze fondamentali nell'ambito della raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale.

Art. 128

II. Competenza

1. Come giurisdizione di ricorso

a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97 e 98, lettere da *b* a *h*, in materia di assicurazioni sociali.

Art. 129

b. Inammissibilità del ricorso di diritto amministrativo

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro decisioni concernenti:

- a. l'approvazione di atti legislativi;
- b. le tariffe;
- c. l'assegnazione o il rifiuto di liberalità pecuniarie al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, eccettuate le decisioni sulla moratoria o sul condono di premi d'assicurazione;
- d. istruzioni a casse o altri organi dell'assicurazione sociale;
- e. la garanzia delle cure mediche nell'assicurazione contro le malattie e la suddivisione delle imprese nelle classi di rischio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- f. il premio di base nell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro decisioni nel senso dell'articolo 101, lettere da *a* a *c*.

³ Nel rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell'articolo 102, lettere *a*, *c* e *d*.

Art. 130

2. Come istanza unica

a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in istanza unica azioni di diritto amministrativo nel senso dell'articolo 116, lettere da *b* a *h* e *k*, in materia di assicurazioni sociali.

Art. 131

b. Inammissibilità della azione di diritto amministrativo

L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell'articolo 117, lettere *a* e *c*; nel caso della lettera *c*, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 132

Alla procedura del ricorso di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli da 103 a 114, gli articoli 104, 105 e 114 tuttavia, in quanto la decisione impugnata concerna l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, con le deroghe seguenti:

- a. il ricorrente può pure invocare l'inadeguatezza della decisione impugnata;
- b. l'accertamento dei fatti non vincola in alcun caso il Tribunale federale delle assicurazioni;
- c. il Tribunale federale delle assicurazioni può andar oltre le conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio.

III. Procedura
1. Ricorso di diritto amministrativo

Art. 133

Alla procedura dell'azione di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli 119 e 120.

2. Azione di diritto amministrativo

Art. 134

Nella procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali.

3. Spese

Art. 135

Nel rimanente, alla procedura del Tribunale federale delle assicurazioni si applicano gli articoli da 29 a 40 e da 136 a 162.

4. Disposizioni complete

TITOLO SETTIMO

Della revisione e dell'interpretazione

TITOLO OTTAVO

Delle indennità e spese giudiziarie

Capo secondo

Delle spese processuali e ripetibili

Art. 153

¹ Le parti devono pagare al Tribunale federale:

- a. i disborsi del Tribunale, ad eccezione delle diarie e spese di viaggio dei giudici, cancellieri e segretari, come pure delle

Importo delle
spese processuali
a. Regola generale

spese di traduzione di memorie e documenti redatti in romancio;

b. una tassa di giustizia. Questa è:

nelle cause di diritto pubblico e amministrativo di carattere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari di una parte, il tribunale può superare l'importo di 500 franchi;

nelle altre cause, di 25 a 10 000 franchi e, nei casi di proroga di giurisdizione, di 200 a 20 000 franchi; quando particolari circostanze del singolo caso (ampiezza o difficoltà speciali della causa, modo di procedere, situazione finanziaria delle parti, eccetera) lo fanno ritenere opportuno, il tribunale può superare gli importi di 10 000, rispettivamente di 20 000 franchi;

c. le tasse di cancelleria per ogni testo di sentenza o decisione e per le copie.

² Nel caso di desistenza o di transazione, la tassa di giustizia è ridotta.

Art. 155

c. in materia
di ferrovie e
di navigazione

Per la liquidazione forzata e la procedura in materia di concordato o di comunione di creditori che riguardano una impresa ferroviaria o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 10 000 franchi.

Art. 159, cpv. 2 e 5

² Di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione; nelle procedure di ricorso e di azione di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.

⁵ L'articolo 156, capoversi 6 e 7, è applicabile per analogia.

TITOLO NONO

Disposizioni diverse, disposizioni finali e transitorie

II

¹ All'entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni sono modificate o abrogate:

1. Decreto federale del 28 marzo 1917¹ concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle assicurazioni, e atti completivi: *abrogati*.

2. Legge federale del 18 giugno 1915² di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni:

Gli articoli 10 e 11 sono abrogati.

L'articolo 12 è modificato come segue:

«Tanto per i premi pagati in seguito a esecuzione o a rigetto dell'opposizione quanto per quelli pagati volontariamente resta riservato il computo definitivo e la ripetizione delle somme pagate in più. Le contestazioni che sorgessero in proposito saranno decise secondo gli articoli 120 e 121 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. È riservato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo l'articolo 128 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria.»

3. Legge federale del 26 marzo 1914³ sull'organizzazione dell'amministrazione federale:

L'articolo 23, capoverso 2, è completato come segue:

«² Gli affari che possono essere impugnati con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale vengono deferiti ad istanze subordinate perché li sbrighino esse medesime. Le autorità amministrative da cui dipendono queste istanze non hanno facoltà di decidere. È riservato l'articolo 98, lettera a, della legge federale sulla organizzazione giudiziaria.»

4. Legge federale del 30 giugno 1927⁴ sull'ordinamento dei funzionari federali:

L'articolo 33 è modificato come segue:

«¹ Sono autorità disciplinari:

- a. i Tribunali federali per i loro funzionari;
- b. il Consiglio federale e i servizi subordinati, da esso designati, per tutti gli altri funzionari;

¹ CS 3, 571 (A VII B).

² CS 8, 310.

³ CS 1, 247.

⁴ CS 1, 453.

c. il Tribunale federale in quanto contro le pene disciplinari inflitte dal Consiglio federale o dai suoi servizi subordinati sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.

² In quanto il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro le pene disciplinari non sia ammissibile, il Consiglio federale può dichiarare definitive le decisioni su ricorso emanate in materia di pene disciplinari dai servizi che gli sono subordinati.

³ Esso costituisce in questo caso una o più Commissioni disciplinari che danno il proprio parere sui ricorsi, e ne regola l'organizzazione e la procedura.

⁴ La competenza delle Commissioni disciplinari non si estende alle pene disciplinari dell'ammonizione e della multa fino a 20 franchi.»

5. Legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri:

L'articolo 20 è modificato come segue:

«¹ Le decisioni della polizia federale degli stranieri e le decisioni di internamento della Divisione federale di polizia sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

² Hanno diritto di ricorrere, oltre lo straniero, l'autorità cantonale competente e altri interessati.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide inappellabilmente, in quanto non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.»

6. Legge federale del 28 settembre 1962² sulla cinematografia:

L'articolo 16, capoverso 2, è abrogato.

Gli articoli 17 e 20, capoverso 2, sono modificati come segue:

«Art. 17

¹ Contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno in materia di contingenti e di permessi d'importazione può essere interposto il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

² Nella procedura si applicano le disposizioni sul ricorso di diritto amministrativo; nondimeno, il Tribunale federale

¹ CS I, 117; RU 1949, 225.

² RU 1962, 1789.

può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.

Art. 20, cpv. 2

² Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale può essere interposto il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Nella procedura si applicano le disposizioni sul ricorso di diritto amministrativo; nondimeno, il Tribunale federale può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.»

7. Decreto federale del 23 marzo 1961 ¹ concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero:

L'articolo 8, capoverso 1, è modificato come segue:

«¹ Le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impuginate, entro trenta giorni, mediante il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; è riservato il capoverso 6.»

L'articolo 8, capoversi 2, 3 e 4, è abrogato.

8. Legge federale del 21 giugno 1932 ² sulle bevande distillate (legge sull'alcool):

L'articolo 47, capoverso 1, e gli articoli 49 e 50 sono modificati come segue:

«Art. 47, cpv. 1 *Marginale*: I. Ricorso alla commissione di ricorso dell'alcool 1. *Competenza*

¹ La commissione di ricorso dell'alcool giudica i ricorsi contro le decisioni, emanate dalla Regia degli alcool come prima istanza o istanza di ricorso, concernenti:

- a. l'estensione del monopolio dell'alcool;
- b. il rilascio, il rifiuto, la revoca e il mancato rinnovo di concessioni e del diritto di far distillare;
- c. il rifiuto e la revoca di licenze di commercio;
- d. l'uso dello spirito a prezzo ridotto e dell'alcool industriale;
- e. l'assunzione in consegna e la vendita delle bevande distillate da parte della regia;
- f. la riscossione e la restituzione dell'imposta sulle specialità e della tassa sull'acquavite di frutta a granelli, come anche

¹ RU 1961, 213 (A IV D).

² CS 6, 863 (A XII G).

- la determinazione delle somme destinate a compensare perdite fiscali e del risarcimento dei danni;
- g. la riscossione e il rimborso delle tasse di monopolio e di compensazione e delle soprattasse;
- h. la riscossione posticipata e la restituzione di tasse.

Art. 49 *Marginale*: II. Ricorso amministrativo

¹ Contro altre decisioni della Regia degli alcool che quelle menzionate nell'articolo 47, è ammissibile il ricorso al Dipartimento delle finanze e delle dogane.

² Contro le decisioni prese dalle autorità doganali in applicazione della legislazione sugli alcool, è ammissibile il ricorso alla Regia degli alcool; sono eccettuate le decisioni penali prese dalle autorità doganali in virtù dell'articolo 60, capoverso 1, alle quali è applicabile la procedura di ricorso prevista dalla legislazione sulle dogane.

Art. 50 *Marginale*: III. Ricorso di diritto amministrativo

¹ Le decisioni della commissione di ricorso dell'alcool e del Dipartimento delle finanze e delle dogane possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nella misura in cui esso è ammissibile conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 ¹ sulla organizzazione giudiziaria.

² Le decisioni del Dipartimento delle finanze e delle dogane, contro le quali non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo, possono essere impugnate mediante il ricorso al Consiglio federale.»

L'articolo 6, capoverso 4, l'articolo 40, capoverso 7, l'articolo 64, capoverso 3, ultima frase, e l'articolo 67, capoverso 3, ultima frase, sono abrogati.

9. Legge federale del 23 giugno 1944 ² su la concessione delle distillerie domestiche:

L'articolo 11 è abrogato

10. Legge federale del 20 giugno 1930 ³ sulla espropriazione.

L'articolo 77, capoversi da 1 a 3, e l'articolo 110 sono abrogati.

¹ CS 3, 499 (A VII A).

² CS 6, 946 (A XII G).

³ CS 4, 1144 (A X C).

² Sono, inoltre, abrogate le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

³ È riservato il numero III, capoverso 3.

III

¹ Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

² Essa non è applicabile alle cause di diritto amministrativo pendenti davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni alla data della sua entrata in vigore né ai ricorsi o altri rimedi giuridici presentati contro decisioni anteriori alla sua entrata in vigore.

³ Ai casi menzionati nel capoverso 2 rimangono applicabili le precedenti disposizioni di competenza e di procedura.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale sulla procedura amministrativa

(Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre
1965¹,

decreta:

CAPO PRIMO

Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

A. Campo
d'applicazione
I. Principio

¹ La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

² Sono autorità nel senso del capoverso 1:

- a. il Consiglio federale;
- b. i suoi dipartimenti, la cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
- c. gli istituti o le aziende federali autonomi ;
- d. le commissioni federali ;
- e. altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

³ Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico

¹ FF 1965 II 901.

federale sono applicabili soltanto gli articoli da 34 a 38 e 61, capoversi 2 e 3, concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55, capoversi 2 e 4, concernente la revoca dell'effetto sospensivo.

Art. 2

¹ Gli articoli da 12 a 19 e da 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

II. Eccezioni
1. Applicabilità parziale

² Gli articoli da 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

³ Gli articoli da 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.

Art. 3

Non sono regolate dalla presente legge:

2. Inapplicabilità

- a. la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1, capoverso 2, lettera e, in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
- b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
- c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
- d. la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura militare della visita sanitaria, la procedura di prima istanza negli altri affari militari di comando in quanto non si tratti di decisioni nel senso degli articoli da 17 a 19 dell'organizzazione militare o di sanzioni analoghe di diritto amministrativo, la procedura militare di stima di prima istanza;
- e. la procedura dello sdoganamento;
- f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.

Art. 4

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alla presente legge.

III. Disposizioni complete

Art. 5

B. Definizioni
I. Decisioni

¹ Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

- a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
- b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
- c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti od obblighi.

² Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41, cpv. 1, lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45), le decisioni su opposizione (art. 30, cpv. 2, lett. b, 46, lett. b, e 74, lett. b), le decisioni su ricorso (art. 61 e 70), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

³ Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

Art. 6

II. Parti

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

CAPO SECONDO

Regole generali di procedura

Art. 7

A. Competenza
I. Esame

¹ L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

² La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.

Art. 8

II. Trasmissione e scambio d'opinioni

¹ L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.

² L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.

Art. 9

III. Contestazioni

¹ L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

² L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

³ I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza e, in caso di dubbio, dal Consiglio federale.

Art. 10

¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

B. Ricusazione

- a. se hanno un interesse personale nella causa ;
- b. se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione ;
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa ;
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

² Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Art. 11

¹ In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale; colui che rappresenta o patrocina deve godere i diritti civili.

C. Rappresentanza e patrocinio

² L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

³ Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

Art. 12

L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

D. Accertamento dei fatti
I. Principio

- a. documenti;
- b. informazioni delle parti;
- c. informazioni o testimonianze di terzi;
- d. sopralluoghi;
- e. perizie.

Art. 13

II. Coopera-
zione delle
parti

- ¹ Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
- in un procedimento da esse proposto;
 - in un altro procedimento, se propongono conclusioni indipendenti;
 - in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

² L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere *a* e *b*, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Art. 14

III. Audizione
di testimoni
1. Competenza

¹ Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
- la divisione di giustizia del dipartimento federale di giustizia e polizia;
- le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato.

² Le autorità indicate al capoverso 1, lettere *a* e *b*, affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

³ Le autorità indicate al capoverso 1, lettera *a*, possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.

Art. 15

2. Obbligo di
testimoniare

Ognuno è tenuto a testimoniare.

Art. 16

3. Diritto di
non testimoniare

¹ Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42, capoversi 1 e 3, della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale.

² Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42, capoverso 2, della legge di procedura civile federale, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

³ Quando non si tratti di chiarire i fatti in un procedimento relativo alla sicurezza interna o esterna del paese, le seguenti persone che partecipano alla pubblicazione di informazioni

possono rifiutare la testimonianza sul contenuto e la fonte delle loro informazioni:

- a. i redattori, collaboratori, editori e stampatori di periodici, come anche i loro ausiliari;
- b. i redattori, i collaboratori e i responsabili di programmi radiofonici e televisivi, come anche i loro ausiliari.

Art. 17

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove; egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso.

4. Altri obblighi dei testimoni

Art. 18

¹ Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande complete.

5. Diritti delle parti

² Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

³ Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 25.

Art. 19

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, da 39 a 41 e da 43 a 61 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.

IV. Disposizioni complete

Art. 20

¹ Se un termine computato in giorni deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

E. Termini
I. Computo

² Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 21

II. Osservanza ¹ Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

² Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.

Art. 22

III. Proroga ¹ Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

² Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

Art. 23

IV. Conseguenze dell'inosservanza L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Art. 24

V. Restituzione per inosservanza di termine La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento; entro lo stesso termine dev'essere compiuto l'atto omesso. Resta riservato l'articolo 32, capoverso 2.

Art. 25

F. Procedura d'accertamento ¹ L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti o obblighi di diritto pubblico.

² La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

³ Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.

Art. 26

G. Esame degli atti
I. Principio ¹ Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

- a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
- b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
- c. le copie delle decisioni notificate.

² L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

Art. 27

¹ L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: - II. Eccezioni

- a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
- b. un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
- c. l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

² Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

³ A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificate; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

Art. 28

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto

Art. 29

La parte ha il diritto d'essere sentita.

H. Diritto di audizione

I. Principio

Art. 30

¹ L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. II. Audizione preliminare

² Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:

- a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b. una decisione impugnabile mediante opposizione;
- c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d. una misura d'esecuzione;

e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 31

III. Audizione della controparte

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non favorevoli esclusivamente all'altra parte.

Art. 32

IV. Esame delle allegazioni

¹ Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

² Essa può tener conto delle allegazioni tardive, che sembrano decisive.

Art. 33

V. Offerta di prove

¹ L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti.

² Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, quelle spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

Art. 34

I. Notificazione

¹ L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

II. Per scritto

1. Principio

² Essa può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma, a loro domanda seduta stante, deve confermarle per scritto; in questo caso, il termine di ricorso decorre dalla conferma scritta.

Art. 35

2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico

¹ Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

² L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

³ L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte reclami una motivazione.

Art. 36

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblica-^{II Pubblicazione ufficiale} zione in un foglio ufficiale:

- a. alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile ;
- b. alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa ;
- c. in una causa con molte parti che non possano essere determinate tutte senza una spesa eccessiva.

Art. 37

Le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ^{III. Lingua} ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande; le autorità cantonali d'ultima istanza, nella lingua ufficiale prescritta dal diritto cantonale.

Art. 38

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti ^{IV. Notificazione difettosa} alcun pregiudizio.

Art. 39

L'autorità può eseguire la sua decisione se:

- a. la decisione non può più essere impugnata mediante ^{K. Esecuzione} ^{I. Condizioni} rimedio giuridico;
- b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo ;
- c. l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

Art. 40

Le decisioni intese al pagamento di denaro o alla prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione per debiti conformemente alla legge sulla esecuzione e sul fallimento; non appena sono cresciute in giudicato, esse sono parificate alle sentenze esecutive, nel senso dell'articolo 80 di detta legge. ^{II. Mezzi coattivi} ^{1. Esecuzione per debiti}

Art. 41

¹ Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei ^{2. Altri mezzi coattivi} mezzi coattivi seguenti:

- a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;

- b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni;
- c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale;
- d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del codice penale, in mancanza d'altra disposizione penale.

² Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avvisa l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, e, nei casi del capoverso 1, lettere *c* e *d* sotto comminatoria delle sanzioni penali.

³ Nei casi del capoverso 1, lettere *a* e *b*, essa può rinunciare all'avviso e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

Art. 42

3. Congruità L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.

Art. 43

- V. Assistenza I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

CAPO TERZO

Della procedura di ricorso in generale

Art. 44

- A. Ammissibilità del ricorso
I. Principio La decisione soggiace a ricorso.

Art. 45

- II. Ricorso contro le decisioni incidentali
¹ Le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento che precede la decisione finale, e che possono cagionare un pregiudizio irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente.

² Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare, le decisioni concernenti:

- a. la competenza (art. 9);
- b. la ricasazione (art. 10);
- c. la sospensione del procedimento;

- d. l'obbligo d'informazione, di testimonianza o d'edizione e l'esclusione di una parte dall'audizione dei testimoni (art. da 13 a 19);
- e. il diniego d'esame degli atti (art. 27);
- f. il rifiuto di assumere prove (art. 33);
- g. i provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56);
- h. il rifiuto del patrocinio gratuito (art. 65).

³ Per il resto, le decisioni incidentali possono essere impugnate solo mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 46

Non è ammissibile il ricorso contro:

- a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;
- b. le decisioni impugnabili mediante opposizione;
- c. le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima dei danni alle colture e alla proprietà, quando le indennità reclamate sono inferiori a 1000 franchi, o relative alla stima d'entrata di cose locate o requisite;
- d. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali;
- e. le decisioni incidentali, se la decisione finale non è impugnabile mediante ricorso.

B. Inammissibilità del ricorso

Art. 47

¹ Sono autorità di ricorso:

- a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
- b. altre autorità che il diritto federale designa come autorità di ricorso;
- c. l'autorità di vigilanza, quando il diritto federale non designa alcuna autorità di ricorso.

C. Autorità di ricorso

² Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo dato istruzioni circa la decisione che deve prendere un'autorità inferiore, il ricorrente può deferire la decisione direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; egli deve esserne reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.

³ Anche il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono autorità di ricorso immediatamente superiori ai sensi del capoverso 2; essi esaminano la censura dell'inadeguatezza se l'autorità inferiore non adita dal ricorrente avrebbe potuto esaminarla.

⁴ Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

Art. 48

D. Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

- a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
- b. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.

Art. 49

E. Motivi di ricorso

Mediante il ricorso, il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti pertinenti;
- c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

Art. 50

F. Termine di ricorso

Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni o, se si tratta di decisione incidentale, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 51

G. Atto di ricorso

I. Deposito

¹ L'atto di ricorso dev'essere depositato all'autorità di ricorso in due esemplari.

² Mancando il secondo esemplare od occorrendole più di due esemplari conformemente all'articolo 57, capoverso 1, la autorità di ricorso può esigere dal ricorrente la consegna degli esemplari mancanti.

³ Essa li richiede con la comminatoria che, altrimenti, li farà copiare a spese del ricorrente.

Art. 52

II. Contenuto e forma

¹ L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

² Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare.

³ Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorso esso infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

Art. 53

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32, capoverso 2, non è applicabile.

III. Complemento dei motivi

Art. 54

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.

H. Altre regole di procedura fino alla decisione del ricorso

Art. 55

¹ Il ricorso ha effetto sospensivo.

I. Principio

² Se la decisione non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente, ha lo stesso diritto dopo la presentazione del ricorso.

II. Provvedimenti d'urgenza

1. Effetto sospensivo

³ L'autorità di ricorso o il suo presidente può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toglie dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

⁴ Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, la corporazione o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

Art. 56

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità di ricorso può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti

2. Altri provvedimenti

d'urgenza, per conservare temporaneamente uno stato di fatto o di diritto.

Art. 57

III. Scambio di scritti

¹ Ove il ricorso non sembri a tutta prima inammissibile, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

² Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

Art. 58

IV. Nuova decisione

¹ L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

² Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

³ Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

Art. 59

V. Ricusazione

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47, capoversi da 2 a 4, è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso.

Art. 60

VI. Provvedimenti disciplinari

L'autorità di ricorso può punire le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa, con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi.

Art. 61

I. Decisione del ricorso
I. Contenuto e forma

¹ L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

² La decisione del ricorso deve contenere una ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

³ Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.

Art. 62

¹ L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

II. Modifica
zione della
decisione
impugnata

² Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

³ L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

⁴ L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

Art. 63

¹ Nel dispositivo, l'autorità di ricorso mette, di regola, le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo in parte, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si può rinunciare ad addossare le spese processuali.

III. Spese pro-
cessuali

² Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese di procedura le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di corporazioni o d'istituti autonomi.

³ Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

⁴ Se il ricorrente non ha un domicilio stabile, è domiciliato all'estero oppure è in mora al pagamento di precedenti spese processuali, l'autorità di ricorso può obbligarlo a fornire una anticipazione entro un congruo termine, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito del ricorso.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

Art. 64

IV. Spese ripetibili

¹ Se l'autorità di ricorso ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

² Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa alla corporazione o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

³ Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

⁴ La corporazione o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle spese ripetibili.

Art. 65

V. Patrocinio gratuito

¹ L'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dispensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover avere esito sfavorevole.

² Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un avvocato.

³ L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64, capoversi da 2 a 4.

⁴ Ove la parte cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare gli onorari e le spese d'avvocato alla corporazione o all'istituto autonomo che li ha pagati.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli onorari e delle spese.

Art. 66

K. Revisione
I. Motivi

¹ L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte o d'ufficio, procede alla revisione di una sua decisione, quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

² Essa procede, inoltre, alla revisione di una sua decisione, a domanda di una parte, se questa:

- a. allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure
- b. prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure
- c. prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione, gli articoli da 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli da 29 a 33 sul diritto di essere sentito. -

³ I motivi indicati nel capoverso 2 non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro questa decisione.

Art. 67

¹ La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso; l'articolo 51 è applicabile. II. Domanda

² Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66, capoverso 1.

³ Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53; la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

Art. 68

¹ Se l'autorità di ricorso entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova. III. Decisione

² Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e da 59 a 65.

Art. 69

¹ L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorchè contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi. L. Interpretazione

² Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

³ L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo nè sul contenuto essenziale dei motivi.

Art. 70

M. Ricorsi speciali
I. Ricorso per denegata o ritardata giustizia

¹ Una parte può, in ogni tempo, ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità di vigilanza contro l'autorità che ingiustamente abbia negato o ritardato una decisione.

² Se il ricorso è ammesso, la causa è rinviata, con istruzioni vincolanti, all'istanza precedente.

³ In questa procedura sono applicabili per analogia gli articoli 51, 57, 59, 60, 61, capoversi 2 e 3, e 63.

Art. 71

II. Denunzia

¹ Chiunque può denunciare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.

² Il denunziante non ha i diritti di parte.

CAPO QUARTO

Procedura davanti al Consiglio federale

Art. 72

A. Come autorità di ricorso
I. Ammissibilità del ricorso
1. In generale

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:

- a. dei suoi dipartimenti e della cancelleria federale;
- b. d'altre autorità federali di cui il Consiglio federale è diretta autorità di vigilanza;
- c. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, se il diritto federale prevede il ricorso al Consiglio federale;
- d. delle ultime istanze cantonali secondo l'articolo 73.

Art. 73

2. Decisioni e atti legislativi cantonali

¹ Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale e gli atti legislativi cantonali per violazione:

- a. delle disposizioni qui sotto indicate della Costituzione fede-

rale o delle disposizioni corrispondenti delle Costituzioni cantonali:

1. articolo 18, capoverso 3, concernente la gratuità dell'equipaggiamento dei militi ;
 2. articolo 27, capoversi 2 e 3, concernente le scuole pubbliche dei Cantoni ;
 3. articolo 51 concernente l'ordine dei gesuiti ;
 4. articolo 53, capoverso 2, concernente i luoghi di sepoltura ;
- b. delle disposizioni dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio;
- c. d'altre disposizioni federali che non siano di diritto privato o di diritto penale.

² Il giudizio d'un ricorso secondo il capoverso 1, lettere b o c, compete tuttavia al Tribunale federale, in quanto il ricorrente censura la violazione:

- a. dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale;
- b. di disposizioni sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio;
- c. di disposizioni che conferiscono agli stranieri un diritto a permessi della polizia degli stranieri.

Art. 74

- Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro: **II. Inammissibilità del ricorso**
- a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;
 - b. le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione;
 - c. le decisioni delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
 - d. le decisioni del dipartimento militare federale nell'esercizio del suo potere militare di comando, in quanto non si tratti di decisioni nel senso degli articoli da 17 a 19 dell'organizzazione militare o di analoghe sanzioni di diritto amministrativo;
 - e. le decisioni dichiarate definitive da un'altra legge federale.

Art. 75

- ¹ Il dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la **III. Istruzione del ricorso** causa.

² Se il ricorso è diretto contro una decisione di quel dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro dipartimento.

³ Il dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

Art. 76

IV. Asten-
sione

Il consigliere federale contro il cui dipartimento è proposto il ricorso, ha soltanto voto consultivo nella deliberazione sulla proposta del dipartimento incaricato dell'istruzione.

Art. 77

V. Disposizioni
complete di
procedura

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli da 45 a 70.

Art. 78

B. Come giuri-
sdizione unica
o di prima
istanza

¹ Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

² Questo dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

³ Nel rimanente, sono applicabili gli articoli da 7 a 43.

Art. 79

C. Ricorso al-
l'Assemblea
federale

¹ Il ricorso all'Assemblea federale è ammissibile contro le decisioni su ricorso prese dal Consiglio federale conformemente all'articolo 73, capoverso 1, lettera *a* o *b*, e contro le altre decisioni per le quali una legge federale preveda questo ricorso.

² Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su ricorso o della decisione.

³ Salvo un'ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 80

- All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a. l'articolo 23 *bis* della legge federale del 26 marzo 1914¹ sull'organizzazione dell'amministrazione federale;
 - b. gli articoli da 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 1943² sull'organizzazione giudiziaria;
 - c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni complete di cui all'articolo 4.

A. Abrogazione e adattamento di disposizioni

Art. 81

La presente legge non è applicabile né alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

B. Disposizioni transitorie

Art. 82

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

C. Entrata in vigore

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

¹ CS 1 247 (A III E).

² CS 3 499 (A VII A).

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale sul rafforzamento della protezione penale della sfera personale riservata

(Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1968¹,

decreta:

I

Il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 è modificato e completato come segue:

Titolo terzo

Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata

Art. 179 (marginale)

Art. 179 bis

Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il primo capoverso,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso,

2. Delitti
contro la sfera
personale riser-
vata.

Violazione
di segreti
privati

Ascolto e
registrazione
di conversazioni
estranee

¹ FF 1968 I, 427.

è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 179 ter

Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso,

è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa.

Art. 179 quater

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il primo capoverso,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagine, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso,

è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 179 quinquies

Atti non punibili

Non è punibile in virtù degli articoli 179 bis, capoverso 1, e 179 ter, capoverso 1,

chiunque ascolta o registra su un supporto del suono, mediante una stazione telefonica o un'attrezzatura accessoria autorizzate dall'Azienda delle PTT, una conversazione svolta attraverso un impianto telefonico che soggiace alla privativa dei telefoni,

chiunque ascolta o registra su un supporto del suono, mediante una stazione telefonica o un'attrezzatura accessoria appartenenti all'impianto principale, una conversazione svolta attraverso un impianto che non soggiace alla privativa dei telefoni.

Art. 179 sexies

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

è punito con la detenzione o con la multa.

2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale, il primo capoverso è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179 septies

Chiunque, per malizia o per celia, abusa d'un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare od importunare un terzo è punito, a querela di parte, con l'arresto o la multa. Abuso del telefono

II

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno

(Ordinamento dell'indennità per perdita di guadagno)

(Del 18 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1968¹,

decreta:

I

La legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) — chiamata qui appresso legge — è modificata come segue:

Art. 1

¹ Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero (compresi gli uomini e le donne del servizio complementare e della Croce Rossa) hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Aventi diritto all'indennità

² Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un'indennità, giusta l'articolo 46 della legge sulla protezione civile.

³ Coloro che prendono parte ai corsi federali per monitori dell'istruzione preparatoria e ai corsi per monitori di giovani tiratori sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

⁴ Le persone di cui ai capoversi 1, 2, 3 sono denominate, nella presente legge «obbligati al servizio».

Art. 4, cpv. 2

² Le donne sposate obbligate al servizio non hanno diritto all'indennità per l'economia domestica.

¹ FF 1968 II, 109.

² RU 1952, 1050 (A XI M 2).

*Art. 6*Assegni per
i figli

¹ Gli obbligati al servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

² Danno diritto all'assegno:

- a. i figli legittimi dell'obbligato;
- b. i figli adottivi dell'obbligato o del suo coniuge;
- c. i figliastri e i figli naturali dell'obbligato, che sono da questo mantenuti completamente o in maniera preponderante;
- d. i figli elettivi dell'obbligato, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Art. 7, cpv. 2

² Possono pretendere l'assegno per assistenza unicamente gli obbligati al servizio che compiono almeno 6 giorni consecutivi o 12 giorni non consecutivi nel corso dell'anno civile.

Art. 9, cpv. 1 e 2

¹ L'indennità giornaliera per l'economia domestica assomma per gli obbligati che esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio, a 75 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio; l'indennità è, tuttavia, di 12 franchi al minimo e di 37,50 franchi al massimo.

² L'indennità giornaliera per persona sola assomma al 30 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio; essa è, tuttavia, di 4,80 fr. al minimo e di 15 fr. al massimo. Per le reclute l'indennità ammonta a 4,80 fr. il giorno.

Art. 10, cpv. 1

¹ Le indennità spettanti agli obbligati senza attività lucrativa prima dell'entrata in servizio corrispondono all'aliquota minima delle indennità versate giusta l'articolo 9, capoversi 1 e 2.

*Art. 11*c. Militari in
servizio di
promozione

L'indennità per l'economia domestica assomma a 25 fr. al minimo e quella per persona sola a 12 fr. al minimo, il giorno, durante i periodi di servizio prestati nell'esercito onde accedere

a un grado superiore; fanno eccezione i corsi regolamentari con la truppa e i servizi di sostituzione corrispondenti. Il Consiglio federale può precisare quali sono questi servizi di promozione.

Art. 13

L'assegno per i figli ammonta a fr. 4,50 il giorno per ogni figlio. Assegno per i figli

Art. 14

L'assegno per assistenza è di 9 fr. il giorno per la prima persona assistita e di 4,50 fr. il giorno per ogni altra; esso è ridotto nella misura in cui eccede, dopo conversione in importo giornaliero, la prestazione d'assistenza effettiva dell'obligato al servizio, o per quanto non permetterebbe più di considerare la persona assistita come bisognosa d'aiuto ai sensi dell'articolo 7, capoverso 1. Assegno per assistenza

Art. 15

L'assegno per l'azienda è di 9 fr. il giorno. Assegno per l'azienda

Art. 16

¹ L'indennità totale è ridotta:

- a. per gli obbligati esercitanti un'attività lucrativa prima di entrare in servizio, nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio; in nessun caso, tuttavia, può eccedere 50 fr. il giorno;
- b. per gli obbligati senza attività lucrativa prima dell'entrata in servizio, nella misura in cui supera 25,50 fr. e, durante il servizio di promozione, 38,50 fr. il giorno.

Limite massimo e minimo garantito

² L'indennità totale per l'obligato esercitante un'attività lucrativa prima dell'entrata in servizio, non subisce riduzione alcuna fino a un importo di 25,50 fr. e, durante il servizio di promozione, fino a un importo di 38,50 fr. il giorno.

³ L'assegno per l'azienda è calcolato separatamente e pagato senza riduzioni.

Art. 30

Abrogato

Art. 34, cpv. 2

Abrogato

II

- a. La legge prende il titolo seguente:
«Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (ordinamento delle indennità per perdita di guadagno)».
- b. Il preambolo della legge è così completato:
«... visto gli articoli 22 *bis* capoverso 6, 34 *ter*, capoverso 1, lettera d, 64 e 64 *bis* della Costituzione...».
- c. Le espressioni «militare» e «servizio militare» sono sostituite, rispettivamente, con quelle di «obbligati al servizio» e «servizio».
- d. (*concerne solo il testo francese*).

III

L'articolo 93 della legge federale del 23 marzo 1962¹ sulla protezione civile è abrogato.

IV

- a. L'articolo 23, capoversi 2 e 3, della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è sostituito dalla disposizione seguente:
«² Le disposizioni che, nella legge sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, concernono le condizioni per avere diritto ai differenti tipi di indennità, sono applicabili alle indennità giornaliere.»
- b. La prima frase della sezione II, capoverso 2, della legge federale del 5 ottobre 1967³ modificante la legge federale sull'assicurazione invalidità, è abrogata.

V

Le indennità per perdita di guadagno dovute in virtù della presente legge, nonché le indennità giornaliere dovute in virtù della legge federale sull'assicurazione invalidità, per il periodo precedente o immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, saranno ricalcolate; fino alla fine del periodo in cui ha corso la prestazione, il nuovo importo non deve, tuttavia, essere inferiore a quello precedente.

VI

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Esso è incaricato di eseguirla.

¹ RU 1962, 1131 (A XI O).

² RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

³ RU 1968, 29.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale concernente la gestione finanziaria della Confederazione

(Del 18 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85, numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1968,

decreta:

I. Campo d'applicazione e principi

Art. 1

1. Campo
d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla compilazione ed esecuzione del bilancio di previsione della Confederazione Svizzera, delle sue aziende e dei suoi istituti non autonomi, all'approvazione del conto consuntivo, come anche all'amministrazione delle finanze.

² Sono riservate, nel quadro delle norme generali stabilite per legge (art. 2 e 3), le prescrizioni particolari concernenti la gestione finanziaria delle Ferrovie federali svizzere e dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Art. 2

2. Principi

¹ L'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione geriscono le finanze della Confederazione secondo i principi della legalità, urgenza, funzionalità e parsimonia.

² Essi s'adoperano ad ammortare il disavanzo ed a mantenere l'equilibrio del bilancio a lungo periodo.

³ Deve essere tenuto conto delle esigenze d'una politica finanziaria di congiuntura ed espansione.

II. Bilancio di previsione

Art. 3

¹ L'Assemblea federale stabilisce il bilancio annuale di previsione secondo un disegno sottoposto dal Consiglio federale. 1. Competenza e principi

² Sono applicabili i principi dell'universalità, dell'unità, dell'espressione al lordo e della specificazione.

Art. 4

Il bilancio di previsione comprende:

- a. il bilancio generale, diviso in bilancio finanziario e bilancio delle variazioni patrimoniali;
- b. i bilanci delle aziende e degli istituti non autonomi.

2. Struttura

Art. 5

¹ Il bilancio finanziario autorizza le spese (crediti di pagamento) e stima le entrate dell'anno finanziario, per ufficio e per materia. 3. Bilancio finanziario
a. Contenuto

² Le spese ed entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione.

³ Esse sono iscritte nel bilancio dell'anno in cui si verificano.

Art. 6

¹ Sono spese i pagamenti fatti a terzi, che gravano sul patrimonio oppure servono all'acquisto di beni patrimoniali destinati direttamente a fini amministrativi (immobilizzi). b. Spese ed entrate

² Sono entrate i pagamenti ricevuti da terzi, che aumentano il patrimonio oppure provengono dalla realizzazione di immobilizzi.

³ Le remunerazioni tra uffici sono vietate. In circostanze speciali, possono essere previste delle eccezioni, le quali devono essere menzionate espressamente nel bilancio.

Art. 7

¹ I crediti di pagamento devono essere valutati sul fondamento d'una stima diligente del fabbisogno finanziario presumibile. c. Valutazione dei crediti

² I crediti di pagamento di spese presumibili, per le quali allorchè si compila il bilancio manchi ancora il fondamento legale, sono stanziati sotto riserva dell'entrata in vigore di quest'ultimo e rimangono sino allora bloccati.

³ Per i provvedimenti che durano oltre un anno, la domanda di credito deve menzionare, nei motivi, l'ammontare totale della spesa presunta.

Art. 8

d. Aggiunte
aa. Ordinarie

¹ Ove, durante l'anno finanziario, risulti necessaria una spesa per la quale il credito di pagamento manchi o non basti, dev'essere domandato senz'indugio un credito aggiuntivo. Il Consiglio federale presenta periodicamente all'Assemblea federale le domande di credito aggiuntivo.

² Se trattasi della continuazione e del compimento di un'opera, lavoro o provvedimento, per il quale il credito di pagamento non sia stato interamente adoperato nel precedente anno, l'Assemblea federale può riportare il credito residuo all'anno in corso.

³ Non sono richiesti crediti aggiuntivi per le parti di terzi a determinate entrate.

Art. 9

bb. Urgenti

¹ Il Consiglio federale può ordinare una spesa, non o insufficientemente coperta da credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. All'uopo domanda, possibilmente in precedenza, l'approvazione della Delegazione parlamentare delle finanze.

² Il Consiglio federale sottopone le spese urgenti all'approvazione dell'Assemblea federale, con le successive aggiunte al bilancio oppure, se ciò non fosse più possibile, con il conto consuntivo.

Art. 10

4. Bilancio delle
variazioni
patrimoniali
v. Contenuto

Il bilancio delle variazioni patrimoniali, complemento del bilancio finanziario, comprende le diminuzioni (oneri) e gli aumenti (redditi) del patrimonio, segnatamente i versamenti nelle riserve e i prelevamenti dalle stesse, le diminuzioni e gli aumenti degli immobilizzi, gli ammortamenti e la capitalizzazione delle spese che non servono all'acquisizione di beni.

Art. 11

b. Riserve

¹ Per sopperire a perdite imminenti e a rischi particolari, sono costituite e mantenute delle riserve, in quanto l'esiga la presentazione d'un conto veritiero.

² Le riserve per sopprimere a spese future devono avere fondamento legale.

Art. 12

L'aumento dei beni direttamente assegnati a scopi amministrativi (immobilizzi), come gli immobili, le scorte, le partecipazioni e i mutui, è iscritto per il valore d'acquisto; la diminuzione, per il valore contabile.

c. Aumento e diminuzione degli immobilizzi

Art. 13

¹ I valori di bilancio degli immobili e dei mobili vanno ammortati tenendo conto del genere, della durata d'impiego e della possibilità d'avvaloramento dei medesimi. Le partecipazioni sono da estinguere immediatamente. I mutui vanno valutati tenendo conto della loro recuperabilità.

d. Ammortamenti

² Gli ammortamenti non hanno effetto quanto all'esistenza e all'ammontare dei crediti dello Stato verso terzi.

Art. 14

Le spese non destinate all'acquisto di beni vanno capitalizzate solamente se la legge ne dispone la copertura con entrate vincolate.

e. Capitalizzazione delle spese

Art. 15

¹ I bilanci delle aziende e degli istituti non autonomi possono, nel bilancio generale, essere presentati separatamente.

5. Bilanci delle aziende e degli istituti non autonomi

² Essi vanno adattati alle particolarità della contabilità di esercizio, rispettati nondimeno i principi generali (art. 2 e 3).

III. Conto consuntivo

Art. 16

¹ Il Consiglio federale presenta ogni anno il conto consuntivo all'Assemblea federale per approvazione.

1. In generale

² Il consuntivo comprende le spese, le entrate e le variazioni patrimoniali dell'esercizio; esso indica l'ammontare e la composizione del patrimonio dello Stato alla fine dell'anno finanziario.

³ Al consuntivo sono applicabili per analogia i principi che reggono il bilancio di previsione.

Art. 17

2. Struttura

¹ Il consuntivo comprende:

- a. il conto generale, articolato in conto finanziario e conto delle variazioni patrimoniali;
- b. il conto del capitale con il bilancio;
- c. i conti delle aziende e degli istituti non autonomi.

² La struttura del consuntivo dev'essere parallela a quella del bilancio di previsione.

Art. 18

3. Conto finanziario

¹ Il conto finanziario espone le spese e le entrate dell'anno finanziario.

² Il Consiglio federale determina il momento fino al quale le spese e le entrate dell'anno precedente devono essere assegnate al vecchio conto.

³ I rimborsi delle spese dell'anno in corso vanno ascritti ai crediti di pagamento; quelli delle spese d'un anno precedente, vanno registrati separatamente. I rimborsi delle entrate sono iscritti nella rubrica delle entrate.

Art. 19

4. Conto delle variazioni patrimoniali

¹ Il conto delle variazioni patrimoniali, complemento del conto finanziario, espone gli altri oneri e redditi.

² Gli ammortamenti e i versamenti nelle riserve, non stabiliti nel bilancio di previsione, sono menzionati espressamente con i sorpassi di credito.

Art. 20

5. Conto del capitale e bilancio

¹ Il conto del capitale comprende tutti i mutamenti nella composizione del patrimonio e il risultato del conto generale.

² Il bilancio informa sullo stato e sulla composizione del patrimonio della Confederazione e dei fondi speciali alla fine dell'anno finanziario.

Art. 21

6. Fondi speciali

¹ I fondi speciali sono beni assegnati da terzi alla Confederazione con oneri determinati.

² Il Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto degli oneri.

³ Le spese e le entrate sono conteggiate all'infuori del conto finanziario.

Art. 22

¹ I conti delle aziende e degli istituti non autonomi ma con contabilità propria devono essere compilati in modo che sia possibile riscontrarne con sicurezza e completezza lo stato patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d'esercizio.

⁷ Conti delle aziende e degli istituti non autonomi

² Salvo disposizione contraria, questi conti sono presentati con il conto consuntivo.

IV. Crediti d'impegno

Art. 23

¹ Un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora l'attuazione di un determinato progetto presupponga impegni finanziari la cui durata supera l'anno d'esercizio.

¹ Nozione

² Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per il progetto determinato. Salvo disposizione contraria nel decreto di stanziamento, il credito d'impegno non è limitato nel tempo.

³ I crediti d'impegno sono segnatamente necessari per:

- l'attuazione di provvedimenti determinati soltanto rispetto allo scopo e al costo;
- le opere edilizie e gli acquisti d'immobili;
- i programmi di sviluppo e d'acquisizione;
- l'assegnazione di sussidi pagabili solamente in anni finanziari futuri;
- l'assunzione di fideiussioni e altre sicurtà.

⁴ I bisogni finanziari annui, implicati dagli impegni, vanno iscritti di volta in volta nel bilancio finanziario.

Art. 24

¹ L'Assemblea federale stabilisce in quali casi le domande di crediti d'impegno le devono essere presentate con speciale messaggio.

² Concessione

² Negli altri casi, i crediti d'impegno sono decisi con i decreti sul bilancio di previsione e le sue aggiunte.

³ Se un credito d'impegno copre parecchi progetti (credito globale) senza che ne sia indicata la ripartizione, questa è curata dal Consiglio federale.

Art. 25

3. Valutazione ¹ I crediti d'impegno sono valutati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

² L'ufficio incaricato d'approntare la domanda di credito risponde della sua valutazione. Ove non sia possibile un computo esatto, la domanda deve farne menzione, indicando gli elementi di calcolo e le cagioni d'incertezza; occorrendo, saranno espressamente previste e indicate le opportune riserve.

³ Ove sia necessario a chiarire l'ampiezza e il costo d'un progetto complesso, sarà previamente domandato un credito di studio.

Art. 26

4. Impiego;
crediti
aggiuntivi ¹ Se, prima o durante l'attuazione d'un progetto, risulti che il credito d'impegno non basta, dev'essere subito domandato un credito aggiuntivo.

² È vietata l'assunzione d'impegni che non siano previsti in un credito d'impegno iniziale o aggiuntivo.

³ Per l'eventuale rincaro, può essere chiesto, alla fine dell'esecuzione del progetto, un credito aggiuntivo.

⁴ Per i progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima della concessione del credito d'impegno. All'uopo domanda, possibilmente in precedenza, il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Art. 27

5. Controllo
degli impegni Per ogni credito d'impegno è tenuto un controllo dal quale devono risultare gli impegni assunti e quelli che verosimilmente saranno da assumere affinché il progetto possa essere compiutamente attuato.

Art. 28

6. Resoconto ¹ Il Consiglio federale, nel presentare il consuntivo, rende conto dello stato dei crediti d'impegno.

² Quelli non adoperati, il cui scopo sia conseguito o abbandonato, decadono.

³ L'Assemblea federale può revocare i crediti d'impegno non adoperati.

V. Pianificazione finanziaria

Art. 29

¹ Il Consiglio federale provvede a una pianificazione finanziaria pluriennale che: 1. Nozione e contenuto

- a. offra una veduta complessiva del fabbisogno e delle entrate presumibili per lo spazio di parecchi anni;
- b. stabilisca, secondo le esigenze d'una politica di congiuntura e di espansione, l'ordine di priorità dei compiti della Confederazione;
- c. permetta, nelle deliberazioni per ogni nuovo testo legale, un giudizio sulle implicanze finanziarie del medesimo.

² Il Consiglio federale presenta il piano finanziario all'Assemblea federale, cui riferisce ogni anno circa la realizzazione e i necessari adeguamenti.

³ Il piano finanziario contiene una stima dei bisogni finanziari futuri, ordinati secondo l'urgenza, ed indica le relative possibilità di copertura.

Art. 30

¹ Il Consiglio federale s'adopera a coordinare la pianificazione finanziaria della Confederazione e quella dei Cantoni e dei Comuni. 2. Coordinamento con Cantoni e Comuni

² Esso può far dipendere l'assegnazione dei contributi per potenziamenti infrastrutturali dalla presentazione di programmi pluriennali da parte dei Cantoni interessati. Ciò facendo, stabilisce le priorità secondo le esigenze d'una politica di congiuntura e di espansione.

VI. Amministrazione delle finanze

Art. 31

¹ Ogni ufficio è responsabile dell'impiego oculato, economico e parsimonioso dei valori patrimoniali e dei crediti che gli sono attribuiti. 1. Doveri degli uffici

² Gli uffici possono assumere obblighi e fare pagamenti soltanto nell'ambito dei crediti stanziati. I crediti devono essere adoperati per lo scopo assegnato e nella misura dello stretto necessario.

³ L'ufficio, che amministra un credito per i bisogni di parecchi uffici, accerta la fondatezza delle loro domande. Nel rimanente, ciascun ufficio richiedente è responsabile della valutazione oggettiva dei bisogni.

Art. 32

2. Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ¹ Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane gestisce le finanze federali, curando di conservarne una veduta d'insieme.

² Esso prepara, per il Consiglio federale, il bilancio di previsione e le aggiunte, il conto consuntivo e il piano finanziario, riscontra le domande di credito e la stima delle entrate.

³ Esso esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme a una sana economia, se presenti un costo sopportabile e se risponda alla politica congiunturale.

⁴ Esso riscontra, a regolari intervalli, la necessità e l'opportunità delle spese periodiche.

Art. 33

3. Amministrazione federale delle finanze ¹ L'Amministrazione federale delle finanze, salvo disposizioni particolari, cura il servizio di cassa, di pagamento e di contabilità e amministra il patrimonio della Confederazione e dei fondi speciali.

² Per le spese, gli ordini emessi dagli uffici e controfirmati dal Controllo federale delle finanze costituiscono il fondamento delle scritture contabili.

³ L'Amministrazione federale delle finanze è autorizzata a rappresentare in giudizio la Confederazione per l'esazione dei crediti contestati o per respingere le pretese pecuniarie infondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che la spesa risulterà sproporzionata all'ammontare litigioso.

Art. 34

4. Investimento di capitali disponibili ¹ I capitali della Confederazione che superano i bisogni di tesoreria, devono essere investiti in maniera che siano sicuri e fruttino un interesse alle condizioni del mercato.

² L'acquisto d'immobili, o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo, non è permesso a scopo d'investimento.

³ Il Consiglio federale può, per motivi speciali, autorizzare l'Amministrazione federale delle finanze a soprassedere all'investimento di capitali o alla loro collocazione in titoli emessi da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

⁴ La Banca nazionale svizzera custodisce e gerisce gratuitamente i titoli della Confederazione. Essa consiglia l'Amministrazione federale delle finanze nelle questioni d'investimento.

VII. Disposizioni finali

Art. 35

A

La legge federale del 26 marzo 1914¹ sull'organizzazione dell'amministrazione federale è modificata come segue:

1. Modificazione e abrogazione di leggi

A. Organizzazione dell'amministrazione federale

Art. 30

VII. Ufficio di statistica

1. La statistica demografica e la statistica sanitaria nazionali.
2. Le rilevazioni su condizioni e questioni sociali, economiche e politiche, in quanto non siano affidate, con decreti speciali, ad altri Dipartimenti o servizi.
3. Le relazioni con gli uffici e le società di statistica della Svizzera e dell'estero.

Art. 33

¹ Il Dipartimento delle finanze e delle dogane ha le seguenti attribuzioni:

I. Amministrazione delle finanze

1. I lavori di segreteria del Dipartimento; il coordinamento tra le divisioni dello stesso; le questioni concernenti il servizio d'informazione; il servizio giuridico e l'istruzione dei ricorsi.
2. Lo studio e il parere circa i problemi di politica finanziaria, monetaria ed economica.
3. Il riscontro delle domande di credito; la preparazione dei disegni concernenti il bilancio di previsione e le aggiunte allo stesso, il conto consuntivo e il piano finanziario.
4. L'esame delle domande di credito e di altri progetti per determinare se sono conformi a una sana economia, sopportabili quanto al costo e rispondenti alla politica congiunturale.
5. L'esame, regolarmente ricorrente, della necessità ed opportunità delle spese periodiche.
6. La preparazione della legislazione sulle finanze, le valute, le monete, le banche — quella nazionale inclusa —; la collaborazione all'esecuzione di detta legislazione.

¹ CS I, 247 (A III E 1 a).

7. Il servizio di cassa, di pagamento e di contabilità della Confederazione; l'approvvigionamento di moneta per il Paese.
8. La gestione del patrimonio, compresi gli immobili, della Confederazione e dei fondi speciali, in quanto non sia affidata ad altri uffici.
9. La direzione dell'Ufficio centrale di compensazione per l'AVS.

II. Ufficio del personale

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sui rapporti di servizio e sull'assicurazione del personale federale.
2. Lo studio e il parere circa le questioni d'importanza generale o fondamentale attenenti al personale.

III. Amministrazione delle contribuzioni

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sulle imposte federali e sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, riservata la competenza legale d'altri uffici e dei Cantoni.
2. La preparazione e l'esecuzione dei trattati della Confederazione con l'estero per impedire la doppia imposizione, in collaborazione con il Dipartimento politico.
3. Lo studio delle questioni fiscali svizzere ed estere di competenza del Dipartimento, a domanda del capo dello stesso.
4. La raccolta dei documenti concernenti la legislazione fiscale dei Cantoni e dell'estero e l'allestimento della statistica fiscale e finanziaria della Svizzera.

IV. Amministrazione delle dogane

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sulle dogane e sulla tariffa doganale.
2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione per l'imposizione del tabacco e della birra e per l'imposizione della cifra d'affari sulle merci importate.
3. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sul commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, sulla statistica del commercio e sulla statistica dei mezzi di trasporto.
4. La cooperazione nella preparazione di trattati internazionali concernenti la tariffa doganale; la preparazione di trattati con l'estero nei campi menzionati nei numeri da 1 a 3; l'esecuzione degli stessi.
5. La cooperazione nella preparazione della legislazione e dei trattati internazionali nei campi non menzionati nei numeri

da 1 a 3, in quanto trattasi di disposizioni la cui esecuzione è affidata al personale delle dogane; l'esecuzione di queste disposizioni.

6. L'acquisto e la gestione degli immobili doganali; la fornitura dei locali di servizio; la cooperazione nella costruzione e trasformazione, nell'arredamento e nella manutenzione degli immobili doganali.

V. Regia degli alcoli

1. L'applicazione del monopolio dell'alcole.
2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'alcole e lo studio delle pertinenti questioni.
3. L'allestimento dei disegni di bilancio preventivo, di conto annuale e di rapporto di gestione.
4. La vigilanza sull'esecuzione dell'articolo 32 bis, ultimo capoverso, della Costituzione federale (decima dell'alcole).

VI. Amministrazione dei cereali

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'approvvigionamento di cereali per il Paese.
2. La cooperazione nella preparazione dei trattati internazionali concernenti l'approvvigionamento dei cereali.

VII. Ufficio dei pesi e delle misure

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sui pesi e sulle misure.
2. Le perizie scientifico-tecniche e i lavori di ricerca e perfezionamento, in particolare nel campo della tecnica della metrologia.
3. L'esecuzione di lavori e di controlli attenenti alla metrologia, per conto delle cerchie industriali e scientifiche e delle divisioni dell'Amministrazione federale.

² Dal Dipartimento delle finanze e delle dogane dipendono amministrativamente gli uffici con le seguenti attribuzioni:

VIII. Controllo delle finanze

1. L'esame permanente dell'intera gestione finanziaria della Confederazione, a ogni livello d'esecuzione, e la preparazione del conto consuntivo.
2. La vigilanza sui controlli che gli uffici svolgono per i loro crediti ed impegni.

3. La vigilanza sulla funzionalità degli uffici d'ispezione e revisione dell'Amministrazione federale e delle aziende della Confederazione; il coordinamento delle diverse operazioni di controllo.
4. La cooperazione nell'emanare prescrizioni sul servizio di controllo e di revisione, quello dei pagamenti, la contabilità e la tenuta degli inventari; il parere sulle questioni concernenti la vigilanza sulle finanze.
5. L'informazione della Delegazione parlamentare delle finanze circa gli affari trattati.

*IX. Ufficio centrale per i problemi d'organizzazione
dell'amministrazione federale*

1. L'esame e il perfezionamento dell'organizzazione e dei metodi di lavoro dell'Amministrazione, dal profilo dell'adeguatezza e della redditività.
2. La perizia sui progetti della Confederazione per quanto concerne l'organizzazione, la funzionalità e la tecnica del lavoro.
3. Il coordinamento dei progetti dell'Amministrazione federale (Ferrovie federali escluse) nel campo dell'informatica.

*X. Commissione federale delle banche e Ispettorato
delle obbligazioni fondiarie*

1. La vigilanza sulle banche e sui fondi d'investimento.
2. Il controllo della gestione delle Centrali d'emissione d'obbligazioni fondiarie e dei loro membri.

B

B. Organizzazione del dipartimento federale delle finanze e delle dogane

La legge federale del 5 aprile 1919¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane è abrogata.

C

C. Investimento dei capitali della Confederazione

La legge federale del 28 giugno 1928² sull'investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali è abrogata.

Art. 36

2. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1^o aprile 1969.

¹ CS I, 382 (A III E 1 g).

² CS 6, 5 (A XII A).

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

**Legge federale
che modifica quella sulla corrispondenza telegrafica e
telefonica e quella sul servizio delle poste**

(Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 1968,¹

decreta:

I

La legge federale del 14 ottobre 1922² sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (legge sui telefoni e sui telegrafi) è modificata come segue:

Art. 7

b. Riserve

¹ A richiesta scritta delle autorità di giustizia o di polizia federali competenti o delle autorità di giustizia cantonali competenti, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è obbligata a consegnare annotazioni di servizio sulla corrispondenza telefonica o telegrammi e a dare informazioni sulle corrispondenze telefoniche e telegrafiche di determinate persone, quando si tratti di un'istruzione penale a cagione di un crimine o della sua prevenzione.

² Un tale obbligo di consegna o d'informazione è dato anche quando la domanda è fatta dal competente direttore della polizia cantonale in vista di prevenire un crimine.

³ In caso di azioni punibili contro lo Stato, la difesa nazionale e la forza difensiva del Paese, le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche quando si tratta di delitti.

¹ FF 1968 I, 328.

² CS 7, 813; RU 1962, 1012.

⁴ Quando le misure ordinate in virtù dei capoversi da 1 a 3 non sono più necessarie, esse devono essere revocate immediatamente.

II

La legge federale del 2 ottobre 1924¹ sul servizio delle poste è modificata come segue:

Art. 6, cpv. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 6

³ A richiesta scritta delle autorità di giustizia o di polizia federali competenti o delle autorità di giustizia cantonali competenti, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è obbligata a consegnare invii postali, importi assegnati e averi di correntisti, nonché a dare informazioni sulle relazioni postali di determinate persone, quando si tratti di un'istruzione penale a cagione di un crimine o della sua prevenzione.

^{3 bis} Un tale obbligo di consegna e d'informazione è dato anche quando la domanda è fatta dal competente direttore della polizia cantonale in vista di prevenire un crimine.

^{3 ter} In caso di azioni punibili contro lo Stato, la difesa nazionale e la forza difensiva del Paese, le disposizioni del capoverso 3 sono applicabili anche quando si tratta di delitti.

^{3 quater} Quando le misure ordinate in virtù dei capoversi 3, 3 bis e 3 ter non sono più necessarie, esse devono essere revocate immediatamente.

⁶ Il Consiglio federale può inoltre consentire eccezioni all'obbligo del segreto postale in favore di persone esercitanti la potestà dei genitori o quella tutoria.

III

Le disposizioni dei numeri I e II, qui sopra, entrano in vigore contemporaneamente. Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **M. Aebischer**

Il Segretario: **F. Koehler**

¹ CS 7, 698; RU 1967, 1527.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: **C. Clavadetscher**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1968.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1969.*

Legge Federale che modifica quella sui prodotti stupefacenti (Del 18 dicembre 1968)

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1968 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 2 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 52 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'objet | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 31.12.1968 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1069-1144 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 156 444 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.